

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 14 - numero 2908 di giovedì 26 luglio 2012

Una guida per l'autocertificazione della valutazione dei rischi

Un supporto al datore di lavoro delle micro e piccole imprese per autocertificare la valutazione effettuata. Il documento, i rischi da valutare, le indicazioni relative all'analisi svolta e la descrizione della struttura aziendale dedicata alla sicurezza.

Roma, 26 Lug ? Malgrado l'approvazione della Commissione consultiva permanente delle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi (ai sensi dell'art. 29, commi 5 e 6 del Decreto legislativo 81/2008), l'uso di tali procedure è stato **rinvitato al 31 dicembre 2012**. Rinvio contenuto nel Decreto-Legge 12 maggio 2012, n. 57 "Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese" e confermato con la Legge n. 101 del 12 luglio 2012 di conversione, con modifiche, del Decreto Legge n. 57 del 12 maggio 2012.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[SW0019] ?#>

In considerazione della possibilità fino al 31 dicembre, per i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori, di **autocertificare la valutazione** effettuata, torniamo a parlare delle "Check list di autovalutazione per le piccole e micro imprese ? Strumenti per l'implementazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro", un documento elaborato da ITACA per supportare le imprese nella corretta "valutazione del grado di applicazione delle disposizioni previste dal Decreto legislativo 81/2008".

Il **secondo allegato** al documento riporta un articolato "**Esempio di autocertificazione della valutazione dei rischi - Articolo 17, articolo 28 e articolo 29 comma 5 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.**". Un autocertificazione con cui il datore di lavoro dichiara di aver valutato, "anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavorocorrelato e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi".

E dichiara inoltre che, "all'esito della suddetta valutazione ha:

- individuato le misure di prevenzione e protezione e i dispositivi di protezione individuali conseguenti alla valutazione dei rischi effettuata;
- programmato le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, comprese la formazione, informazione ed addestramento".

Successivamente il datore di lavoro elenca i vari **rischi specifici** a cui sono potenzialmente esposti i lavoratori confermando l'eventuale valutazione effettuata, ad esempio con riferimento a:

- rischio per le lavoratrici in gravidanza e allattamento** (ai sensi dell' art. 11 del D.Lgs. 151/2001);
- rischio per i lavoratori minori e adolescenti** (L. 977/1967 e s.m.i.);
- rischi collegati allo stress lavoro-correlato** (ai sensi del Titolo I del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
- lavori in appalto/subappalto;**
- lavoratori "somministrati" e "atipici";**
- lavoratori "migranti"** (nati in altro paese);
- rischi legati a potenziali motivi sanitari inerenti il singolo lavoratore** (handicap, inabilità specifiche, minori abilità legate ad abitudini di vita);

- rischi dovuti a luoghi di lavoro in ambienti sospetti di inquinamento** (es. in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie, recipienti, condutture, caldaie e simili) (ai sensi del Titolo II del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
- rischi dovuti all'uso di attrezzature di lavoro** (macchine, utensili, apparecchi, impianti) (ai sensi del Titolo III Capo I del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
- rischi dovuti ad impianti ed apparecchiature elettriche** (ai sensi del Titolo III Capo III del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
- rischi in cantieri temporanei e mobili** (ad es. rischi di folgorazione, di seppellimento, in particolare nel campo delle costruzioni, ecc.) (ai sensi del Titolo IV del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
- rischi dovuti ad esecuzione di lavori in quota** (ai sensi del Titolo IV Capo II del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
- rischio da movimentazione manuale dei carichi** (ai sensi del Titolo VI del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
- rischi legati ad aspetti ergonomici** (posture incongrue, movimenti ripetuti degli arti superiori, ecc.) (ai sensi del Titolo VI del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
- rischio da esposizione/utilizzo di attrezzature munite di videoterminali** (ai sensi del Titolo VII del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
- rischio da esposizione al rumore** (ai sensi del Titolo VIII Capo II del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
- rischio da esposizione a vibrazioni** (ai sensi del Titolo VIII Capo III del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
- rischio da esposizione a campi elettromagnetici** (ai sensi del Titolo VIII Capo IV del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
- rischio da esposizione a radiazioni ottiche artificiali** (ai sensi del Titolo VIII Capo V del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
- rischio da esposizione ad agenti chimici** (Titolo IX Capo I D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
- rischio da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni** (Titolo IX Capo II del D.Lgs 81/2008);
- rischio da esposizione a polveri di amianto** (ai sensi del Titolo IX Capo III del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
- rischio da esposizione ad agenti biologici** (Titolo X del D.Lgs 81/2008);
- rischio di esplosione** (titolo XI del D.Lgs 81/2008);
- rischio d'incendio** (ai sensi dell' art. 2 del D.M. 10/03/98);
- altri rischi.**

Per ogni rischio nell'esempio di autocertificazione sono presenti varie indicazioni riguardo all'analisi svolta, alla documentazione presente o ad altri aspetti.

Ad esempio in merito al **rischio per lavoratori minori e/o adolescenti**, il datore ? laddove presenti in azienda ? indica di aver:

- "effettuato la valutazione dei rischi relativamente ai lavoratori minori e/o adolescenti;
 - formato e informato i lavoratori minori e/o adolescenti;
 - informato i titolari della potestà genitoriale nei riguardi dei minori;
 - adibito gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nell'all. I della Legge 977/1967, solo per motivi di formazione professionale, per il tempo strettamente necessario alla formazione stessa, sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e protezione".
- O riguardo ai **lavori in appalto/subappalto** nel documento si dichiara se:
- "in azienda è disponibile la documentazione che dimostra l'idoneità tecnico ? professionale";
 - è stata verificata "l' idoneità tecnico ? professionale di eventuali subappaltatori;
 - in azienda è disponibile la documentazione di coordinamento".

Nel documento uno spazio è dedicato anche alla **descrizione della struttura aziendale dedicata alla sicurezza**, con riferimento a:

- Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (RSPP);
- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
- Medico competente aziendale (se previsto);
- consulenze, supporti, mezzi;
- Responsabile antincendio emergenza evacuazione;
- Addetti antincendio emergenza evacuazione;
- Responsabile pronto soccorso e addetti pronto soccorso;
- eventuali altre figure di preposti alla sicurezza sul lavoro.

Infine si dichiara se la valutazione dei rischi "è stata effettuata consultando preventivamente" il/i RLS o RLST e i lavoratori dall'azienda e se "del presente documento è stata consegnata copia al/ai RLS o RLST".

Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale, " Check list di autovalutazione per le piccole e micro imprese ? Strumenti per l'implementazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro", documento elaborato nell'ambito del Gruppo di Lavoro interregionale "Sicurezza Appalti" con il coordinamento dell'ing. Marco Masi - Regione Toscana (formato PDF, 683 kB).

RTM



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

www.puntosicuro.it